

REGOLAMENTO (CEE) N. 3761/87 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

che fissa, per il 1988, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 349 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi portoghesi autorizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 349, paragrafo 2 alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro; che occorre fissare annualmente il corrispondente numero di navi e le relative modalità di accesso e di controllo;

considerando che le possibilità di pesca per le specie non soggette al regime del totale ammissibile di catture, nonché il corrispondente numero di navi, devono essere determinati in base alla situazione delle attività di pesca portoghesi nelle acque degli Stati membri delle Comunità, ad eccezione della Spagna, durante il periodo precedente all'adesione; che occorre assicurare la conservazione delle risorse ittiche tenendo conto delle limitazioni cui è soggetta la pesca di specie analoghe nelle acque portoghesi da parte delle navi di uno Stato membro che non sia la Spagna;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.

considerando che occorre fissare le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca previste all'articolo 349 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca previste nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2241/87⁽¹⁾ nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un altro Stato membro, esclusa la Spagna, di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune specie sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.